

Allegato B)

CONVENZIONE

relativa al funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale.

Addì,in Reggio Emilia, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra i sotto elencati Comuni che già risultano associati all'Ufficio:

1. REGGIO EMILIA
2. ALBINEA
3. BAGNOLO IN PIANO
4. BIBBIANO
5. BAISO
6. BORETTO
7. BRESCELLO
8. CADELBOSCO DI SOPRA
9. CAMPAGNOLA EMILIA
10. CAMPEGINE
11. CANOSSA
12. CARPINETI
13. CASALGRANDE
14. CASTELNOVO DI SOTTO
15. CASTELNOVO NE' MONTI
16. CAVRIAGO
17. CORREGGIO
18. FABBRICO
19. GUALTIERI
20. GUASTALLA
21. LUZZARA
22. MONTECCHIO EMILIA
23. NOVELLARA
24. POVIGLIO
25. QUATTRO CASTELLA
26. REGGIOLO
27. RIO SALICETO
28. ROLO
29. RUBIERA
30. SCANDIANO
31. SAN MARTINO IN RIO
32. SAN POLO D'ENZA
33. SANT'ILARIO D'ENZA
34. TOANO

35. VEZZANO SUL CROSTOLO
36. VIANO
37. VILLA MINOZZO
38. FANANO
39. FIUMALBO
40. MONTECRETO
41. PIEVEPELAGO
42. RIOLUNATO

Richiamata la convenzione istitutiva dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale, stipulata in data 11.11.1997 e da ultimo rinnovata a far tempo dal 2007 come da apposite delibere consiliari regolarmente esecutive, agli atti dei rispettivi Comuni;

si stipula

ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 il presente atto di modifica della convenzione medesima, secondo patti e condizioni che di seguito si riportano:

Art.1 - Accordo associativo

Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale", i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.). Il Comitato di gestione, di cui al successivo art.5, potrà valutare l'ammissione di altre forme associative sovracomunali.

Art. 2 - Scopi e finalità dell'associazione

L'attività dell'Ufficio Associato è finalizzata a :

1. coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonchè per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali.

2. a) su specifica richiesta/adesione del Comune fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva.
- b) provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.
- c) favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali.
- d) fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta dalle nuove competenze attribuite.

Art. 3 - Natura dell'Ufficio associato

L'ufficio associato è privo di personalità giuridica: si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dal Comune capoluogo di Reggio Emilia presso apposito ufficio, inserito nella propria organizzazione.

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a designare e comunicare al Comitato di gestione il nominativo del responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 4 - Organi dell'Ufficio Associato

Sono organi dell'Ufficio Associato il "Comitato di Gestione" e il Presidente.

Il Comitato di Gestione è costituito da sette componenti scelti tra i sindaci dei comuni aderenti alla convenzione o loro delegati, individuati dai Comuni associati in accordo fra loro, ai quali si aggiunge quale membro di diritto il Sindaco del Comune ospitante, o suo delegato, per un totale di otto componenti.

Nei limiti del possibile, la scelta dei componenti è preferibilmente effettuata in modo da assicurare la rappresentanza delle diverse aree territoriali ai quali appartengono i comuni associati. Per area territoriale si intende in primo luogo quella di competenza della singola Unione.

Il Presidente è scelto dal Comitato di Gestione fra i propri membri e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica, se sindaci, fino a che ricoprono tale carica; se delegati, fino a che resta in carica il sindaco che li ha rispettivamente delegati ovvero non sono sostituiti da altri delegati.

In caso di impegno, impedimento o impossibilità, i singoli componenti del Comitato di Gestione possono di volta in volta delegare la partecipazione alle riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni ad altri amministratori dello stesso Comune, dell'Unione di appartenenza o di uno degli altri Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è l'organo di decisione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Ufficio Associato.

Oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli, provvede:

- a) a definire in via generale le linee strategiche e di intervento e le attività di consulenza a supporto degli enti;
- b) a determinare annualmente, in via preventiva, l'ammontare delle quote associative e di gestione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio come da art. 14;
- c) a prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'Ufficio Associato da parte di altri Comuni o di altre forme associative di cui all'art.1;
- d) ad approvare il preventivo ed il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Associato, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno dell'Ufficio medesimo; il preventivo ed il rendiconto annuale devono essere trasmessi ai Comuni associati.
- e) a controllare il funzionamento dell'Ufficio Associato.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, tramite preferibilmente PEC o e-mail ai componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per l'adunanza. Le adunanze del Comitato di Gestione non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale la scelta espressa dal Presidente.

Funge da Segretario il componente più giovane fra i presenti.

Partecipano, in termini di collaborazione operativa senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio del Comune ospitante quale Responsabile dell'Ufficio e il personale assegnato all'Ufficio Associato.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Dirigente del Servizio del Comune ospitante quale responsabile dell'ufficio:

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura i rapporti con gli Organi competenti dei Comuni associati;
- d) firma gli atti del Comitato di Gestione.

Art. 8 - Rapporti finanziari

Ogni Comune associato è tenuto al versamento di un contributo associativo a copertura di tutte le spese sostenute dall'Ufficio Associato, ivi compresa una quota di spese generali gestionali di funzionamento e di struttura sostenute dal Comune ospitante, da concordarsi con il Comitato di gestione, nonché dell'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti.

Tale contributo si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

La quota fissa è versata al Comune referente di cui all'art. 9, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario ed è determinata per fasce di Comuni in relazione al numero di abitanti così determinate:

- 1^a fascia: Comuni con popolazione residente fino a 5.000;
- 2^a fascia: Comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti;

- 3^a fascia: Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per le forme associative sovracomunali, il contributo resta calcolato con riferimento alla popolazione residente nei singoli Comuni riuniti o rappresentati. Qualora il Comune aderisca all'Associazione anche **per usufruire della consulenza** di cui all'art. 2, secondo comma, alla quota associativa si aggiunge la **quota per il servizio di consulenza** calcolata con gli stessi criteri di cui sopra.

La quota variabile del contributo associativo è determinata in relazione all'assistenza processuale effettivamente prestata per ciascun Comune.

E' rimessa al Comitato di Gestione la valutazione del criterio di quantificazione della quota stessa, che potrà essere determinata sulla base delle tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori, oppure sulla base di somme forfettariamente predeterminate, in relazione al grado e alla complessità dei ricorsi.

E' dovuto altresì il **rimborso a favore dell'Ufficio Associato delle spese** eventualmente sostenute per bolli, notifiche, spese postali, di viaggio od altre sostenute per lo svolgimento dell'attività processuale.

In caso di **vittoria delle spese di giudizio**, al passaggio in giudicato della sentenza verrà versato all'Ufficio Associato il 70% delle somme quantificate dalla Commissione Tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato con riferimento all'assistenza processuale effettivamente prestata.

I proventi residui sono destinati al potenziamento dell'attività dell'Ufficio Associato attraverso l'incentivazione del personale coinvolto nella medesima attività.

Art. 9 - Sede dell'Ufficio Associato

L'Ufficio Associato avrà sede presso il Comune di Reggio Emilia, il quale provvederà a mettere a disposizione appositi uffici e le risorse strumentali.

Il Comune di Reggio Emilia è il Comune referente.

Art. 10 - Composizione dell'Ufficio Associato

L'ufficio associato opera con personale degli enti associati.

Compete a tutti i Comuni associati garantire che l'Ufficio Associato sia dotato di personale professionale adeguato all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.

Il Comune di Reggio Emilia mette a disposizione proprie risorse umane professionali necessarie all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.

Il personale assegnato all'Ufficio Associato potrà comunque essere dipendente di ciascuno dei comuni associati.

In relazione alle peculiarità delle singole controversie, l'Ufficio Associato potrà concordare con il Comitato di Gestione o con il singolo Comune interessato l'affidamento di incarico a collaboratore/professionista esterno ovvero a un dipendente del Comune referente o associato che possenga i requisiti necessari.

Art. 11 - Personale

L' Ufficio Associato opera mediante l'ausilio di personale dotato di esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario nonché da un eventuale addetto con mansioni di segreteria.

Il personale assegnato all'Ufficio Associato, con qualifica funzionale almeno di categoria "D", nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, in caso di pubblica udienza, qualora venga a ciò delegato, presterà la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale (o suo delegato) del Comune associato.

Art. 12 – Modalità operative

Il personale assegnato all'Ufficio Associato è delegato all'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo e per conto degli enti partecipanti alla Convenzione, ovvero è conferita delega di funzioni da parte degli enti partecipanti alla Convenzione.

Pertanto nell'esercizio delle attività delegate, il personale assegnato all'Ufficio Associato si intenderà parificato ai dipendenti del comune delegante.

Ogni Comune associato comunicherà all'Ufficio Associato il nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Il Comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di 1° grado proposto dal contribuente, trasmette all'Ufficio Associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto dall'Ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati.

L'Ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per la regolare costituzione in giudizio del Comune resistente, partecipando anche, se richiesto, al dibattimento in caso di udienza pubblica.

Riscontrandone le condizioni, l'Ufficio Associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale.

Con riferimento al giudizio nel grado di appello:

- in caso di soccombenza, totale o parziale, nel primo giudizio, il Comune interessato concorderà con l'Ufficio Associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'Ufficio Associato, formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge;
- in caso d'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del contribuente, il Comune trasmette il ricorso, in copia, e la relativa documentazione all'Ufficio Associato, il quale eseguirà quanto indicato al precedente comma 3.

I Comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Associato. In tal caso l'Ufficio non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli Associati.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 2, l'Ufficio Associato risponderà tempestivamente e, se richiesto, per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei Comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei.

Art. 13 - Comune referente

Il Comune referente, previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all'art. 8 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di Gestione entro il 31 gennaio.

Art. 14 - Rendiconto annuale delle spese

Il Comitato di Gestione controlla ed approva il rendiconto delle entrate e delle spese sulla base della documentazione prodotta dal Comune referente.

In caso di disavanzo, questo sarà posto a carico dei Comuni Associati, suddividendolo proporzionalmente alle quote fisse associative di cui all'art. 8; eventuali economie avranno vincolo di destinazione per le attività dell'Ufficio Associato e potranno essere utilizzate per la riduzione, pure proporzionale, delle quote associative successive. Eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art.15 - Durata dell'associazione

La presente convenzione ha durata di 10 anni a far data dal 1° gennaio 2026.

La convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata, automaticamente e tacitamente, di ulteriori 10 anni se nel decennio in corso non si avveri una delle cause di cessazione di seguito indicate.

L'Ufficio Associato potrà cessare:

- per esaurimento del fine per il quale è istituito;
- per disposizione di legge;
- per volontà di almeno ½ dei Comuni associati.

I Comuni hanno facoltà di recedere dall'associazione; l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo PEC al Presidente del Comitato di Gestione e al Comune di Reggio Emilia.

Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata, non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche ed ha

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

Art. 16 - Adesione e modifiche alla convenzione

L'adesione successiva all'associazione di nuovi soggetti è subordinata a preventiva approvazione della presente convenzione da parte del competente organo deliberativo dell'Ente richiedente, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all'art. 8.

La richiesta di adesione in corso d'anno, pervenuta entro il primo semestre, potrà essere ammessa con decorrenza dal semestre successivo, con versamento della quota associativa proporzionalmente ridotta.

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i Comuni associati.

L'adesione alla presente convenzione è disposta da ciascun Comune con delibera del proprio Consiglio Comunale di approvazione della stessa comunicata al Comitato di Gestione per la presa d'atto tramite PEC al Presidente del Comitato di Gestione e al Comune di Reggio Emilia.

Con riferimento a ciascun Comune fino alla adozione della citata delibera del consiglio comunale l'adesione all'Ufficio Associato è regolata dalla convenzione in essere al 31/12/2025.

Art. 17 - Rapporto con altri Comuni.

Previo consenso del Comitato di Gestione e con salvaguardia dell'attività prestata ai Comuni associati a fronte della presente convenzione, il Comune referente potrà erogare speciali servizi di consulenza e di attività formativa a favore di Comuni di diverso ambito provinciale. Il contributo associativo a ciò finalizzato verrà sottoposto ad approvazione del Comitato di gestione.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comitato di Gestione, che procederà alla nomina del componente di propria spettanza senza la presenza del Comune interessato alla controversia stessa; un secondo dal Comune interessato e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Comitato e Comune o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 19 – Disposizioni finali.

Ogni riferimento nel testo della presente convenzione al soggetto “ Comune” deve intendersi egualmente riferibile alle forme associative sovracomunali per le quali è ammessa l’adesione.

PROSPETTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER FASCE DI POPOLAZIONE RESIDENTE IN VIGORE DAL 1.1.2011 (Approvate dal Comitato di Gestione il 29/9/2010, come da Verbale Atto Prot. Comune di R.E. n. 20818 del 3/11/2010)

popolazione res. comunale	Contributo base	Contributo Consulenza	Tot. Contributo ass.vo
Fino a 5000 ab.	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.800,00
Da 5001 a 10000	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
Oltre 10000 ab.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 3.600,00

RIMBORSI SPESE ATTIVITA' CONTENZIOSO TRIBUTARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA VIGENTE CONVENZIONE: CRITERI DI RIFERIMENTO PER IL RELATIVO CALCOLO. (VIGENTI DAL 1.1.2011) (Approvate dal Comitato di Gestione il 29/9/2010, come da Verbale Atto Prot. Comune di R.E. n. 20818 del 3/11/2010)

RINUNCIA / CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE / ESTROMISSIONE, compresa l'attività istruttoria e assenza di atti processuali	euro 70,00
RICORSO 1^ GRADO, con cura di tutta l'attività necessaria al procedimento in commissione tribut. Provinciale	Euro 200,00
Per la partecipazione a pubblica udienza	euro 75,00
RICORSO 2^ GRADO, con cura di tutta l'attività necessaria al procedimento in commissione tributaria regionale.	euro 300,00
Per la partecipazione a pubblica udienza	Euro 150,00
RICORSO RELATIVO AD ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA, CON CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA	50% degli importi di cui sopra